



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione – Affari costituzionali

A.S. n. 1577, Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

Audizione

18 settembre 2014

Premessa

Il disegno di legge “*Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*” (AS 1577), unitamente al recente decreto-legge n. 90/14 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sintetizza l'azione del Governo di Riforma della P.A. per la cui definizione è stata anche attivata la consultazione pubblica, conclusasi il 30 maggio scorso, in materia di ammodernamento della PA e semplificazione delle procedure amministrative.

Ai citati provvedimenti, inoltre, può essere idealmente affiancato il decreto legge “Sblocca Italia” n. 133/14, approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 ed in attesa di essere convertito in legge.

Obiettivo dell'intervento complessivo del Governo è, quindi, affrontare in primo luogo il nodo dell'organizzazione della amministrazione pubblica ed, in secondo luogo, gli aspetti legati alle procedure amministrative di interesse delle imprese e dei cittadini al fine di favorire la ripresa economica.

Una Pubblica Amministrazione snella ed efficiente, procedure semplici e poco onerose continuano a rappresentare, per R.E TE. Imprese Italia, priorità imprescindibili per il rilancio della competitività del sistema imprenditoriale, così come dell'intero Paese.

Liberare le imprese dagli oneri e dalle complicazioni burocratiche, ridurre i costi dovuti alla lentezza e alla farraginosità delle Amministrazioni significa non solo semplificare la vita degli imprenditori, ma soprattutto recuperare risorse da destinare ad investimenti e sviluppo.

In coerenza con questi principi, R.ETE. Imprese Italia in questi anni ha sollecitato costantemente il Legislatore a proseguire nel processo di “disboscamento” dell'attuale sistema burocratico attraverso un'azione costante e meticolosa di analisi dei diversi procedimenti. Azione che si pone in netto contrasto con la frequente adozione di interventi di carattere generale che, spesso, non hanno prodotto effetti concreti, facendo rinvio ad atti successivi, non sempre adottati, che vanificano l'impatto positivo sulle imprese.

E' sicuramente positiva la sensibilità del Governo sul tema dell'*accountability* delle politiche pubbliche volta a misurare l'effettiva emanazione delle discipline attuative previste dalle norme approvate.

All'interno di questo quadro, in rapida evoluzione, il provvedimento interviene in alcuni settori di interesse per le micro, piccole e medie imprese, attraverso l'affidamento al Governo di una serie di deleghe legislative su diverse materie.

In particolare il Capo I contiene deleghe volte a semplificare l'attività amministrativa per imprese e cittadini, il Capo II interviene sull'organizzazione dello Stato e delle Camere di commercio, il Capo III sul personale delle Amministrazioni ed il Capo IV sul tema del riordino legislativo in alcuni specifici settori.

Capo I – Semplificazioni amministrative

In merito al Capo I, assumono particolare rilevanza per le MPMI: l'art. 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese), l'art. 2 (Conferenza di servizi), l'art. 3 (Silenzio assenso tra le amministrazioni), l'art. 4 (Segnalazione di inizio attività e silenzio assenso) e l'art. 5 (Autotutela).

L'art. 1 attribuisce al Governo la delega per l'adozione di decreti legislativi, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per disciplinare le modalità di ***erogazione dei servizi in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche***, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse.

A tal fine le amministrazioni pubbliche hanno quattro mesi di tempo per effettuare la ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza sulla base dei modelli di rilevazione degli stessi procedimenti definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Queste disposizioni, pur se condivisibili nelle finalità, non sembrano innovare particolarmente rispetto a quanto già previsto. Infatti, per quanto riguarda le imprese, gli obiettivi individuati dalla delega sono in realtà in larga parte già previsti da obblighi puntualmente disciplinati dalle leggi vigenti.

Ad esempio, relativamente ai principi e i criteri previsti dalla delega: la dematerializzazione, l'uso delle tecnologie dell'informazione, l'applicazione del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID), la cooperazione applicativa e l'interoperabilità dei sistemi informativi sono già disciplinati dal Codice dell'amministrazione digitale. Altri principi, quali l'unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese, ed i relativi obblighi di adeguamento, sono già previsti da norme in materia di sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.

Per queste ragioni si ritiene che la nuova delega prevista dall'art. 1 non risponda appieno alle effettive esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

Si propone, pertanto, di riformulare l'art. 1 introducendo alcuni correttivi alla disciplina in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. In particolare si ritiene opportuno affidare, in caso di SCIA, la gestione telematica delle pratiche SUAP alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Questo al fine di garantire sia l’effettiva informatizzazione dei procedimenti che la loro uniformità su tutto il territorio nazionale, agevolando, tramite un’unica interfaccia e modalità operativa, l’attuazione dell’obbligo previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale di effettuare per via esclusivamente telematica qualsiasi comunicazione o istanza tra imprese e pubblica amministrazione (art. 5 bis del d.lgs. n. 82/05). Questo, peraltro, consentirà di realizzare compiutamente l’intera riforma di “impresainungiorno”, in particolare attraverso la realizzazione di una piattaforma informatica unica che consenta alle Agenzie per le Imprese di gestire telematicamente le SCIA e di trasmettere attraverso i propri strumenti informatici le dichiarazioni di conformità ai SUAP competenti, dando così completa attuazione alle disposizioni contenute nel DPR 159/2010 (con specifico riguardo all’articolo 4 – Obblighi informativi) ed al DPR 160/2010 (con specifico riguardo all’articolo 6 – Funzioni dell’Agenzia e avvio immediato dell’attività d’impresa). L’omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale delle procedure telematiche che hanno ad oggetto la SCIA - sulla base del modello qui proposto - agevolerebbe, peraltro, l’attuazione della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 04/09/2014 Prot. 0152592, con la quale si chiede alle Amministrazioni comunali, attraverso l’uniformazione dei propri sistemi informatici, di consentire all’Agenzia per le Imprese la completa gestione telematica delle SCIA e la trasmissione, sempre con modalità telematiche, al SUAP delle Dichiarazioni di Conformità da essa rilasciate.

In tale contesto, si ritiene opportuno richiamare, l’attenzione sulla necessità di procedere – come richiesto in molte sedi da R.E TE. Imprese Italia – ad un attento monitoraggio dei risultati conseguiti dalle numerose riforme già approvate ed alla loro attuazione nelle parti ancora disattese, proprio a partire dalla riforma degli Sportelli Unici sopra richiamati.

L'articolo in esame (comma 5) prevede, inoltre, l'elaborazione, l'aggiornamento e la pubblicazione sui siti istituzionali di manuali delle procedure descrittivi delle modalità di svolgimento di ciascun procedimento e delle prassi applicative, individuando gli oneri a carico dei privati.

Si tratta di una norma che, pur introducendo nuovi obblighi di informazione a carico delle Amministrazioni (il manuale delle procedure), opera positivamente nel senso di rendere certe le stesse procedure per i cittadini e per le imprese, dall'altro lato ripete obblighi già posti in capo alle amministrazioni e già ampiamente disattesi. Si fa in particolare riferimento agli obblighi di riduzione e trasparenza degli oneri amministrativi, previsti dagli art. 7 e 8 dello "Statuto delle imprese", L. n. 180/11, (tra cui l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali degli oneri introdotti ed eliminati a carico di cittadini ed imprese) che – come descritto in maniera efficace nelle relazioni conclusive del Dipartimento della Funzione Pubblica – non hanno ricevuto applicazione proprio a causa delle "resistenze delle stesse Amministrazioni". Anche in questo caso si ripete l'invito posto in premessa di evitare l'introduzione di nuove norme prive di reale impatto sulle imprese, quanto piuttosto di avanzare nell'azione di attuazione e di monitoraggio di quelle vigenti.

Si segnala, da ultimo, che l'articolo 1, pur facendo riferimento nella rubrica dell'articolo ad "imprese e cittadini", nel dispositivo si limita a fare riferimento esclusivamente ai cittadini (salvo che nella lettera h relativa agli sportelli unici), generando così dubbi sull'effettivo impatto che la stessa norma ha sulle imprese.

Discorso a sé merita, invece, il criterio dell'introduzione di un unico documento contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che rappresenta una reale e positiva novità all'interno dell'articolo in esame (comma 2, lett. i).

Occorrerebbe, però, per R.E TE. Imprese Italia, maggiore determinazione al fine di assicurare reali e significativi risparmi per lo Stato e per i gli utenti, imprese e cittadini.

Sarebbe, invero, opportuna un'indicazione univoca rispetto al definitivo superamento dell'attuale assetto anacronistico e oneroso, che vede in Italia,

unico caso in Europa, la coesistenza di due archivi dedicati ai veicoli, con annesse strutture e conseguenti oneri e adempimenti.

Su questo punto R.E TE. Imprese Italia avanza, inoltre, un'ulteriore proposta che mira ad introdurre la "carta d'identità" del veicolo, mediante il collegamento e l'interoperabilità tra i sistemi informativi, in modo da tracciare la vita di ogni veicolo, sia con riferimento ai passaggi di proprietà ed agli eventuali vincoli gravanti su di essi, sia con riguardo alla rilevanza delle riparazioni effettuate, in modo da conseguire contemporaneamente gli obiettivi della certezza giuridica, della trasparenza del mercato e della sicurezza dei veicoli, con evidenti riflessi positivi sugli oneri relativi al regime vigente della RCAuto.

L'art. 2 delega il Governo al riordino della disciplina della **Conferenza di Servizi**. Tale istituto necessita certamente di una revisione complessiva in quanto i numerosi tentativi susseguitisi negli anni di rafforzarne l'efficienza e l'efficacia non hanno prodotto gli effetti sperati. Si ritiene, tuttavia, che il primo passo per consentire il buon funzionamento della conferenza di servizi sia deflazionare il più possibile il ricorso ad essa, utilizzandola esclusivamente nei casi in cui effettivamente si debbano valutare discrezionalmente più interessi pubblici.

Anche in questo caso esistono delle norme, purtroppo disattese, che prevedono la ricognizione dei procedimenti sottoposti ai diversi regimi autorizzatori (attività libera, SCIA, silenzio assenso, autorizzazione esplicita). Tale ricognizione, prevista dal decreto "Semplifica Italia", DL n.5/12 ed ora ripresa anche dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, rappresenta un elemento di conoscenza imprescindibile per una seria ed efficace riforma dell'istituto della Conferenza di servizi. Se ne auspica, quindi, l'attuazione in tempi utili per l'esercizio della delega stessa.

Per quanto riguarda i principi e i criteri direttivi, si ritiene che quelli previsti siano adeguati allo scopo prefissato ad eccezione della lettera f) relativa alla ridefinizione dei meccanismi decisionali, ove, con una formulazione molto ampia, si prevede il principio della maggioranza per l'adozione delle determinazioni motivate di conclusione dei procedimenti nei casi di conferenze

decisorie, con particolare riferimento ai casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle altre Amministrazioni. A tal riguardo si ritiene che il riferimento al principio della maggioranza debba essere attentamente modulato e graduato in relazione alla natura degli interessi pubblici da tutelare, soprattutto con riguardo ad interessi primari non negoziabili che attengono alla tutela ambientale e paesaggistica, della salute e della incolumità pubblica, nonché del patrimonio dei beni culturali.

Inoltre, sarebbe opportuno ridefinire lo strumento della Conferenza di Servizi preliminare al fine di anticipare le risultanze della successiva Conferenza dei Servizi. In effetti, si tratta di un procedimento sui generis, né di tipo istruttorio né decisorio, ma semplicemente anticipatorio della possibilità di prestare l'assenso finale sul progetto in sede di successiva Conferenza di Servizi.

Pertanto si propone di attribuire alla Conferenza di Servizi preliminare un maggiore carattere di incisività, abbreviando i termini per la conclusione dei lavori della successiva conferenza tradizionale nel caso in cui il progetto definitivo sia redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni.

Infine, si propone di prevedere un sistema efficace di controllo dell'azione amministrativa in caso di mancata o tardiva partecipazione al procedimento o nell'ipotesi di mancata o tardiva espressione del parere nei termini prescritti.

Le varie amministrazioni fanno ancora fatica ad importare il modello organizzativo previsto dal Decreto legislativo 150/2009 sul processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali, inserito nel più ampio contesto del ciclo della *performance*. Pertanto, sarebbe opportuno definire un sistema efficace di valutazione della *performance* dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza di servizi.

L'art. 3 introduce il principio del “**silenzio assenso**” nell'acquisizione degli atti di concerto, consenso o nulla osta per l'adozione di atti normativi ed amministrativi da parte di amministrazioni statali.

L'acquisizione di tali atti si è rivelata, in alcuni casi, procedura lunga al punto da vanificare o procrastinare oltre misura l'intervento riformatore voluto dal Legislatore. Ne sono prova i numerosi provvedimenti attuativi che non vengono emanati nei termini stabiliti dalle norme primarie a causa del mancato concerto o accordo di una delle Amministrazioni competenti. Al fine di accelerare tale procedura l'articolo indica il termine di trenta giorni (sessanta in casi particolari) per l'acquisizione dell'assenso, del concerto o del nulla osta, decorsi i quali l'atto si intende acquisito.

La valutazione è senz'altro positiva, in quanto la norma è immediatamente applicabile e appare idonea a superare le criticità riscontrate nella prassi amministrativa. Tuttavia la norma, seppur chiara nella sua finalità, suscita alcune perplessità in alcuni passaggi che dovrebbero essere chiariti.

Si fa riferimento in particolare alla formulazione del comma 3 che non rimanda alla fase decisoria dell'organo sovraordinato (il Presidente del Consiglio dei Ministri) in caso di mancato accordo tra le amministrazioni interessate, come è invece opportunamente previsto dal comma 2. Tale differenziazione non appare giustificata. Infatti, mentre in caso di mancato accordo tra le istituzioni statali (comma 2) è previsto l'intervento dirimente del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi in cui il mancato accordo coinvolga amministrazioni proposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute, tale intervento non è previsto e, quindi, manca una norma di chiusura volta a risolvere il disaccordo tra le amministrazioni. Inoltre, sempre al comma 3, si fa riferimento alle “altre amministrazioni pubbliche”, estendendo quindi l'applicazione della norma anche alle amministrazioni locali (regioni, comuni, ASL, etc.) a discapito di quello che viene riportato nella rubrica dell'articolo “Silenzio assenso tra le amministrazioni statali”. Anche questo punto andrebbe meglio chiarito.

L'art. 4 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la **precisa individuazione dei**

procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso.

La disposizione intende rendere più chiari i casi di silenzio assenso e di segnalazione certificata di inizio attività, istituiti per i quali - a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali - l'ambito di applicazione è alquanto incerto e disomogeneo e, quindi, il funzionamento limitato.

La disposizione appare per un verso meramente riproduttiva del contenuto dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 1/2012 che, peraltro, come integrato dall'art. 12, comma 4 del DL 5/2012, appare assai più ampia e articolata nel contenuto, in quanto prevede esplicitamente l'adeguamento degli enti locali alle medesime regole (cfr. art. 1, comma 4, DL 1/2012,) e nel novero degli atti considerati.

Sotto questo profilo si sottolinea, come già evidenziato in premessa, la necessità di spingere sull'implementazione delle norme esistenti evitando di introdurne di nuove non coordinate con le precedenti che resterebbero pertanto in vigore aumentando la confusione.

Ricordiamo, inoltre, che R.E TE. Imprese Italia, in occasione della trasmissione alle Camere della Relazione sulle liberalizzazioni, prevista dall'art. 1, comma 3 del DL 1/2012 e propedeutica all'emanazione dei regolamenti che individueranno le attività sottoposte a SCIA, ad autorizzazione, a comunicazione o quelle del tutto libere, aveva già rilevato, nel corso dell'audizione del 4 giugno 2013, come l'individuazione dei settori economici da assoggettare o meno a regolamentazione, non potesse costituire oggetto di una delega in bianco al Governo.

La definizione puntuale delle attività sottoposte a SCIA, sia per effetto dell'applicazione delle norme sopra citate che per effetto del nuovo decreto delegato, rispetto al quale appare comunque necessario assicurare il concerto del Ministro dello sviluppo economico, potrà portare all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto stesso, riducendo i casi di esclusione attualmente previsti dalla normativa. Si tratta di casi di esclusione piuttosto ampi e generici che riguardano, in via di principio, la quasi totalità delle attività imprenditoriali

(vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, etc.) e che non consentono attualmente di individuare in maniera chiara e puntuale quale sia l'effettivo ambito di applicazione della SCIA.

L'art. 5 delimita, in maniera più marcata, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione nei casi di SCIA.

Rispetto a tale previsione R.E TE. Imprese Italia auspica un ulteriore intervento diretto a limitare il potere di autotutela in caso di SCIA, sopprimendo il riferimento contenuto nell'art. 19, comma 3, secondo periodo, della legge n. 241/90.

Molto spesso, infatti, l'autotutela viene esercitata dalla PA per rimediare all'inerzia o a carenze istruttorie, compromettendo l'efficacia dello strumento di semplificazione (SCIA).

La segnalazione certificata, è bene ricordarlo, non è un atto amministrativo e, quindi, non dovrebbe essere sottoposto a revoca o annullamento da parte dell'Amministrazione.

Eliminando il riferimento contenuto nell'art. 19, comma 3, secondo periodo, della legge n. 241/90, con la decorrenza del termine previsto non si comprime del tutto il potere di autotutela della pubblica amministrazione, che può comunque agire rimettendo in discussione l'efficacia dei titoli già rilasciati ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo 19, ma si delinea la conclusione del procedimento di controllo ordinario della conformità della scia. Inoltre, l'esaurimento di tale modulo procedimentale, non determinerebbe alcun pregiudizio per le forme di tutela esperibili dai terzi.

Capo II – Organizzazione

L'art. 9 contiene una delega al Governo ad emanare, entro 12 mesi, un decreto legislativo di riforma delle Camere di Commercio.

La riforma dovrà:

- a) eliminare il diritto annuale (la cui riduzione del 50% è già stata prevista in tre anni entro il 2017 - 35% nel 2015; 40% nel 2016 fino ad arrivare al 50% nel 2017 – dall'art. 28 del DL 90 del 2014 convertito nella Legge 114 del 2014);
- b) ridefinire le circoscrizioni territoriali, accorpando le Camere sulla base del territorio e del numero di imprese;
- c) ridurre i compiti e le funzioni, limitando ed individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione delle economie locali; eliminare le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitare le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscriverle nel tempo;
- d) trasferire al MiSE il Registro delle imprese,
- e) ridurre il numero dei componenti dei consigli, delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;
- f) assicurare la sostenibilità finanziaria ed occupazionale durante il regime transitorio.

La previsione di una delega legislativa di riforma organica del Sistema Camerale è certamente positiva e dovrebbe consentire l'efficientamento dei fabbisogni finanziari ai fini di un alleggerimento degli oneri a carico delle imprese; è inoltre preferibile alle ipotesi di una drastica riduzione delle risorse finanziarie delle Camere di Commercio senza una contestuale riorganizzazione del Sistema Camerale.

Tuttavia si valuta in maniera fortemente negativa il criterio dell'abolizione del diritto annuale (lett. a) che comporterà una diminuzione delle risorse del Sistema camerale pari ad ulteriori 400 milioni rispetto a quello già previsto dall'art. 28 del DL 90 del 2014 convertito in legge lo scorso agosto. Nel complesso l'eliminazione del diritto annuale comporterà una riduzione di 800 mln. di euro sul bilancio delle CCIAA.

Di conseguenza le Camere di Commercio, per l'esercizio delle proprie funzioni, potrebbero contare esclusivamente sul finanziamento derivante dai diritti di segreteria e dagli altri servizi che ammontano a circa 468 milioni di euro (dati MiSE su bilanci 2012).

Con tutta evidenza le Camere non sarebbero in grado di assolvere ai compiti istituzionali di promozione dello sviluppo economico, funzione questa che contribuisce in misura significativa alle economie dei territori, come ampiamente riconosciuto dalle stesse imprese. Per garantire tale funzione dovrebbero finanziare sul mercato i relativi costi di gestione.

A tal riguardo, si ritiene opportuno, invece, introdurre tra i criteri di delega, uno specifico richiamo ai "costi standard" (criterio già introdotto dall'art. 28, co. 2 del DL n.90/14 in riferimento ai diritti di segreteria e alle tariffe dei servizi camerali) sui quali impostare la definizione del fabbisogno finanziario delle Camere, oggi fondato sul "costo storico".

Si valuta, inoltre, negativamente il trasferimento delle funzioni della tenuta del Registro imprese al Ministero dello Sviluppo Economico (lett. d).

Poco chiaro è l'obiettivo di tale intervento. Il Registro delle Imprese, infatti, è una delle *best practices* dell'Amministrazione italiana. Nel corso degli anni è stato completamente telematizzato e standardizzato a livello nazionale. Esso, inoltre, è divenuto il riferimento di moltissime norme in materia di procedimenti amministrativi relativi alle imprese (fascicolo dell'impresa, SUAP, Comunicazione unica, PEC, etc.). A fronte, quindi, di un sostanziale buon funzionamento del Registro non si comprende perché operare un trasferimento che comporterebbe un aggravio di costi (quantomeno nel periodo di trasferimento delle funzioni) e non garantirebbe in alcun modo il mantenimento degli elevati standard raggiunti dal Sistema camerale.

Inoltre, sul piano giuridico la norma non affronta il necessario coordinamento con l'art. 2188 c.c. che prevede un sistema di iscrizione ad un pubblico Registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del Tribunale.

Sarebbe, a nostro avviso, più opportuno intervenire per migliorare e razionalizzare l'attuale impianto del Registro imprese, superandone la suddivisione provinciale, senza, tuttavia, operare stravolgimenti e trasferimenti di competenze.

I rimanenti criteri citati appaiono, invece, in linea con le richieste avanzate da R.E TE. Imprese Italia, rispetto alle quali sarà fondamentale seguire la concreta attuazione.

Si segnala, tuttavia, l'opportunità di inserire un ulteriore criterio direttivo relativo alla *governance* delle Camere di Commercio. R.E TE. Imprese Italia ritiene, infatti, necessario introdurre all'interno della delega l'obiettivo di semplificare le procedure di composizione degli organi camerali e soprattutto di ridurre l'elevato livello di contenzioso che ancora oggi ne caratterizza il rinnovo. Fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, sarebbe opportuno rivedere i criteri previsti per la partecipazione delle associazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, o quantomeno rendere decisamente più stringenti i criteri per riconoscere le stesse organizzazioni, sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione da esse svolte sul territorio.

Capo IV – deleghe per la semplificazione normativa

Il **Capo IV** contiene tre deleghe al Governo per la redazioni di testi unici in materia di lavoro pubblico (art. 13), partecipazioni azionarie delle PA (art. 14) e servizi pubblici locali (art. 15).

Tra questi risulta di notevole interesse per le MPMI l'art. 15, volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, volti anche a razionalizzarne la gestione.

Tra questi si richiamano, in particolare, quelli diretti a:

- individuare i servizi pubblici locali di rilevanza economica, armonizzandone l'organizzazione e gestione con la disciplina europea in materia di concorrenza;
- definire gli ambiti territoriali ottimali;
- prevedere l'esercizio di funzioni comuni in forma associata;
- definire modalità di gestione e tipologie di affidamenti, strumenti per assicurare la trasparenza, modi di armonizzazione con la disciplina europea, meccanismi premiali per gli enti che ricorrono alle procedure di evidenza pubblica e favoriscono la gestione aggregata;
- disciplinare i regimi di proprietà e gestione delle reti;
- definire i regimi tariffari.

R.E TE. Imprese Italia ritiene che vi siano ad oggi importanti margini di manovra derivanti dagli attuali principi comunitari di riferimento per centrare quelli che, a nostro giudizio, restano, specialmente in un'ottica de iure condendo, i due obiettivi prioritari:

1. perseguire obiettivi di liberalizzazione dei mercati;
2. infondere certezza alle imprese che vogliono investire.

Il nostro Paese per centrare i suddetti obiettivi deve cambiare strategia di intervento. Abbandonare l'idea di una riforma organica di un insieme di settori aventi caratteristiche spesso molto differenti e proseguire con interventi settoriali più incisivi in termini di trasparenza e controllo. Prendiamo ad esempio i rifiuti. La piena liberalizzazione del mercato della gestione, recupero, riciclaggio e valorizzazione in genere dei rifiuti è ancora incompiuta. Persistono situazioni di reale monopolio da parte del pubblico che sfalsano la concorrenza tra aziende, sempre più spesso attraverso pratiche generalizzate di affidamento

in house e poca attenzione ai rifiuti come bene economico, mentre, nel rispetto dei diversi ruoli, il settore potrebbe ancora crescere ed efficientarsi, con pari beneficio della tutela ambientale. Al contrario i casi in cui la municipalizzata di turno amplia la propria area di operatività dalla raccolta al riciclo sono numerosissimi.

E' quindi opportuno che i principi individuati nell'articolo 15, che condividiamo, siano rapidamente declinati in norme settoriali lasciando alla normativa nazionale il compito di risolvere il problema dimensionale in merito al quale favorire l'aggregazione delle gestioni locali appare oggi non solo un'opportunità per ridurre i costi e aumentare l'efficienza dei servizi ma anche un'esigenza connessa con l'estensione dei mercati derivante dallo sviluppo dei processi di liberalizzazione dei mercati, quale ad esempio quelli energetici.

Occorre ripartire, quindi, da un riordino delle disposizioni normative settoriali con un rafforzamento delle politiche concorrenziali "nel" e "per" il mercato.

Conta, insomma, che privatizzazioni e liberalizzazioni siano occasioni di produzione di valore per tutti gli attori economici e sociali: non soltanto quindi per gli azionisti di capitale, ma anche, e soprattutto, per le imprese, per gli utenti e per gli interessi dei territori. Il nodo centrale è quindi rappresentato dalla volontà di raggiungere un livello qualitativo dei servizi erogati decisamente maggiore di quello attuale, dall'opportunità di innovare le infrastrutture necessarie all'erogazione dei servizi, superando la dicotomia tra gara e non gara, ma traducendo piuttosto le parole in fatti.

Tradurre in regole, anche settoriali, i principi più affermati nell'ambito dei diversi disegni di legge presentati è oggi necessario per modernizzare il Paese e assicurare che le competenti amministrazioni provvedano alla scelta del soggetto meglio rispondente alle rispettive necessità di servizio, indipendentemente dalla titolarità del capitale sociale, in una prospettiva di efficienza ed economicità amministrativa, nel perseguimento del costante miglioramento dei servizi resi alla collettività.